# Original

È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica autoctona, e alloctona nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, esemplari di fauna selvatica alloctona o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

# Art. 5 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

#### asic

È vietato molestare, catturare, tenere o vendere animali selvatici, sia autoctoni che alloctoni. È anche vietato distruggere i luoghi dove gli animali si riproducono. Queste regole si applicano, salvo quanto previsto dalle leggi sulla caccia, sulla pesca e sulle norme sanitarie.

Inoltre, senza specifiche autorizzazioni, è vietato liberare o abbandonare nel territorio comunale animali selvatici, sia autoctoni che alloctoni, che sono stati tenuti in cattività.

#### Chain

È vietato molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali che appartengono alla fauna selvatica autoctona e alloctona. È vietato anche distruggere i siti di riproduzione, salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che regolano l'esercizio della caccia, della pesca e le normative sanitarie. È vietato a chiunque, salvo specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale esemplari di fauna selvatica alloctona o autoctona. Questo divieto si applica a esemplari con abitudini alla cattività, che sono detenuti a qualunque titolo.

# **BASIC REVIEW**

Reviewer: Jurist1 Time: 169

juridically\_equivalent: 3 preference: original original\_text\_comment:

na.

# simplified\_text\_comment:

Il testo B ha un linguaggio giuridico meno appropriato. Si segnala l'assenza del riferimento alla detenzione a qualsiasi titolo degli animali selvatici, sia autoctoni che alloctoni.

# **CHAIN REVIEW**

Reviewer: Jurist2 Time: 94

juridically\_equivalent: 4 preference: simplified

original\_text\_comment:

nan

simplified\_text\_comment:

nan

## Original

Il Comune di Verona nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi tutela le specie animali non umane, in conformità a principi etici e morali, e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica.

Il Comune di Verona, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.

Il Comune di Verona, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Il Comune di Verona si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con di stessi.

Il Comune di Verona si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.

Il Comune di Verona riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Il Comune di Verona riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Il Comune di Verona, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore e alle associazioni di volontariato.

Il Comune di Verona, i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'Ordine dei Medici Veterinari, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/93 e della circolare applicativa n. 11 del 10.5.1994, promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini

## Art. 1 – Valori etici e culturali Basic

\*\*Comune di Verona: Tutela degli Animali\*

Il Comune di Verona si impegna a proteggere gli animali, seguendo le leggi vigenti e rispettando i principi etici. Riconosce il diritto degli animali a vivere in modo compatibile con la loro natura, come parte di una morale che mette al centro la vita.

Verona, come comunità con valori di cultura e civiltà, considera la protezione degli animali un modo per promuovere il rispetto e la tolleranza verso tutti gli esseri viventi, specialmente quelli più vulnerabili.

Per garantire una buona convivenza tra uomini e animali e per proteggere la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove iniziative per conservare gli ecosistemi e mantenere gli equilibri ecologici. Le modifiche al territorio devono tenere conto degli habitat necessari per la vita degli animali.

Il Comune si impegna a educare la popolazione, in particolare i bambini, al rispetto degli animali e alla corretta convivenza con loro.

Inoltre, il Comune lavora per diffondere le leggi che proteggono gli animali.

Ogni cittadino ha il diritto di prendersi cura degli animali. Questa attività aiuta a sviluppare la personalità e a migliorare le capacità di comunicazione e socializzazione, soprattutto nei bambini e negli anziani.

Il Comune riconosce l'importanza di rispettare e promuovere iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

In collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, il Comune organizza corsi di formazione e aggiornamento sul benessere animale per veterinari, personale di vigilanza, operatori del settore e associazioni di volontariato.

Insieme ai Servizi Veterinari e all'Ordine dei Medici Veterinari, il Comune promuove programmi di formazione e informazione per le scuole e i cittadini, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche riconosciute.

#### Chain

Il Comune di Verona tutela le specie animali non umane nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi vigenti. Questo avviene in conformità a principi etici e morali. Il Comune riconosce alle specie animali non umane il diritto a un'esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale di una morale biocentrica.

Il Comune di Verona, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento per rispettare e promuovere la tolleranza verso tutti gli esseri viventi. In particolare, il Comune si rivolge ai più deboli

Per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Verona promuove e sostiene iniziative e interventi che mirano a conservare gli ecosistemi e gli equilibri ecologici. Le modifiche degli assetti del territorio devono tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Il Comune di Verona si impegna a operare affinché il sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia promuova il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Il Comune di Verona si adopera anche a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche che le normative vigenti attribuiscono agli animali.

Il Comune di Verona riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali. Questo è visto come un mezzo che contribuisce a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Il Comune di Verona riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che richiamano al dovere di rispettare e promuovere iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

In collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, il Comune di Verona promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale. Questi corsi si rivolgono ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore e alle associazioni di volontariato.

Il Comune di Verona, i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'Ordine dei Medici Veterinari, insieme alle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.

#### **BASIC REVIEW**

Reviewer: Jurist2 Time: 65 juridically\_equivalent: 4 preference: original original text comment:

simplified text comment:

nan

#### CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1
Time: 249
juridically\_equivalent: 4
preference: simplified
original\_text\_comment:
nan
simplified\_text\_comment:

nan

# Art. 2 - Competenze del Sindaco

## Basic

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

Original

Al Sindaco, in base al D.P.R. 31.3.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Il Sindaco, secondo gli articoli 823 e 826 del Codice Civile, protegge le specie animali che vivono nel comune, sia stabilmente che temporaneamente. Controlla, attraverso gli organi competenti, i maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali che si trovano liberi nel territorio.

In base al D.P.R. 31.3.1979, il Sindaco deve vigilare sul rispetto delle leggi e dei regolamenti, sia nazionali che locali, che riguardano la protezione degli animali e la difesa del patrimonio zootecnico. Deve anche attuare le disposizioni di questo Regolamento, adottando provvedimenti specifici quando necessario.

Per motivi di sanità e sicurezza pubblica, il Sindaco può adottare misure straordinarie per gestire le specie animali che vivono liberamente nel comune.

#### Chain

Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale sulla base degli artt. 823 e 826 del Codice Civile. Egli vigila, attraverso gli organi competenti, sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

In base al D.P.R. 31.3.1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico. Inoltre, il Sindaco assume la responsabilità di attuare le disposizioni previste nel presente Regolamento, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Per motivi di sanità e sicurezza pubblica, il Sindaco può disporre provvedimenti straordinari per gestire le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

# **BASIC REVIEW**

Reviewer: Jurist2 Time: 58

juridically\_equivalent: 4 preference: simplified original text comment:

nan

simplified\_text\_comment:

nan

# **CHAIN REVIEW**

Reviewer: Jurist1 Time: 133

juridically\_equivalent: 4 preference: simplified original\_text\_comment:

nan

simplified\_text\_comment:

nan

### Original

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di mattrattamento di animali. è vieta

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adequate cure e

Charquic comiva o detengo el maio de cabo acceptado el cocuparene, e responsable della sua salava e dai suo benessere, diver priviedere alla sua distribución seriendo del suo bisopiri disclogico del ediologic, escolor lella, al sesso, a la septe del la razza, e in particolare.

Seriendo del dobe acqua in quantità sufficierte e con modatila e temperatione consoner.

Seriendo del proposito del proposito del proposito del proposito del consoner.

In del consoner del proposito del proposito del consoner del proposito d

parantire la tutela di terzi da aggressioni

assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali:

garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un

É viesto despens gli arimati in spati anguale i sistati, in condizioni di scarsa o eccessiva aerazione, literativo, insulazione, temperature a di sccessiva unidate o rumore, centra un'adequate abrancaza giornomiche e serza opsisibilità del desputate desministazione, lordire, è viesti o tempe representamente rifesso anche per più ora el giorno jaministi activare di accesso all'interno dell'appartamente, referen a dell'appartamente, pianeretosi, immobili abbandonati o privi di persone che ne guarantiscano las complicanza, oppure segregoriali ni contentici o scardosi, anche se possi affirierno dell'appartamente.

Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un riflugio di grandezza adeguata dove nasconders

Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separat

I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. È vietato condurre gli animali esoti nte pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico

È vietato mantenere volatili permanentemente legati al trespolo

È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatich

È vietato condurre animali a quinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento

Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrici

È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707 del 16.6.2004).

È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni

È vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole

ortare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisic

Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare

Terazione del veicoto: la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati; la protezione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati; la protezione da condizioni e cessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessiere e/o il sistema fisiologico dell'animate. È fatto divieto, nella pratica difficializzationa por la compragnaziona in annia, dilutzari, disentario comunique sebiti. A coma dell'art. 13 della Legge n° 68981, in relazione ai successivi att. 19, 20 e 22, affaccettamento ella violazione conseque il sequestro degli animati di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo traderimento al rifugio del cane comunale. Con ordinarazi-injuscimo e dispostata contribus di quanto in sequestro.

È fatto divieto, nella pratica dell'accattonaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirii. A norma dell'art. 13 della Legge n° 688/81, in reliazione ai successivi art. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione consegue il sequestro degli arimali di cui sopra, con il foro ricoveto immediato presso il canile sanitario e il successivo trasferimento al rifugio del cane comunale. Con l'ordinarazi-ingiunzione di disposta la condisca di quanto in sequestra.

opprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanasico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprov eserciociatà a seguito di valutazione comportamentale, come previsto dall'O.M. 06/08/2013, cerificiata da un Medico Veterinario "esperto in comportamento animale". Tale valuta deuta dalla dimontazione del proriestra di severe seculi oru articolato corso de recuere comorcolamentale.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

ualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo sessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi per i cani e tre mesi per i gatti), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del rere del Servicio Veriniriori dell'Usi Socialigne.

I detentori a qualsiasi filolo di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provveder raccotta immediata delle delezioni del isvo animali ed essere munifi di como attrezzatura di raccotta e conteminento delle delezioni. Queste animano depostate, introdotte in idone involi sacchetti chiusi, refere introdisti en della giopotti contentico. Questa noma non si applica a cari giuda per non vederio a occurragganti di pottoria pro-

È consentito l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Verona secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:

E conseintion l'accesso de grammas su mezza l'a sispoi montro pueblo operaire il el tentrono del Comune à Vertona secondo le modatta e con i timit oi cui di seguito:
— opi al ministre deve essere accompagnato dal propriati o dal detentore al giundicari l'intro, per l'accesso de propriati de propriati de propriati in braccio - caudicaria il l'intro, per l'accesso del processo del propriati in braccio - caudicaria il muserio de l'entro de giudicaria la gabbietta per il traspono.
— Il proprietario, o detentor advisi di sindicaria del propriati in braccio - caudicaria del significato, del serio del propriati del pr

ezzu., ifico del trasporto pubblico su taxi, il tassista ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali pericolosi, quando non contenuti negli appositi trasportini, e/o animali di grossa taglia, con

I proprietati di carii e gatti che non siano più in grado di deterene e accodire i propri arimatili per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza deterriva, ricovero in comunità o lampodegnezza, in caso di cessorire improvame e ciu definitiva dell'aminate nei devero fare inchessa all'Itilicio Tatale Animati del Comune di Verora. L'Utilico, a robbattano con di desposizione per una nona sodorine. I marterimenteno e feverettate settinizzazione, transien en ciesa di comprovata indigenza, saria posto a carico del cederbatto all'estinizzazione, in tate potesti, salva diversa previsione del disciplinare o offerta i terrizzazione, transien e carico di cederbatta di solizzazione, in sulla potesti, salva diversa previsione del disciplinare o offerta i terrizzazione, transien carico di cederbatta di solizzazione, como con la carico del cederbatta di solizzazione per inamenteneno da cie de gata di quala radica dal suffisitioni con colla Regione del Veree delle prestazione rea del Department del Prevenzione delle Anches del L'ESS.

È vietato l'uso di collari con campanelli che possono provocare disturbi neurologi

È fatto divieto in via assoluta di tenere gatti a catena in guanto incompatibile con l'etologia degli stessi

ono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo interv

È vietato conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrig

# **BASIC REVIEW**

Reviewer: Jurist2 **Time:** 98

iuridically equivalent: 4 preference: simplified original text comment:

simplified text comment:

nan

# Art. 4 - Detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali

\*\*Norme per la Tutela degli Animali\*\*

È vietato abbandonare o maltrattare qualsiasi animale

Chi vive con un animale o si occupa di lui è responsabile della sua salute e benessere. Deve garantire

- Cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità adeguate

- Cure sanitarie e un buon livello di benessere fisico e sociale

Per i cani, è obbligatorio farli muovere ogni giorno.

- Prendere precauzioni per evitare la fuga dell'animale

- Proteggere le persone da eventuali aggressioni.

- Mantenere puliti gli spazi in cui vive l'animale.

- Fornire spazi adequati, protetti dal sole e dalle intemperie, con spazio sufficiente per muoversi e smaltire correttamente le

È vietato tenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa ventilazione, illuminazione o temperatura inadequata. Non è permesso lasciare gli animali su terrazze o balconi senza accesso all'interno della casa o isolarli in cortili, giardini, box o cantine.

Se necessario, gli animali devono avere un rifugio adeguato dove potersi nascondere. Gli animali che non possono convivere con altri devono essere tenuti senarati

Chi detiene animali selvatici deve ricreare condizioni ambientali adatte alla loro specie. È vietato portare animali esotici pericolosi in luoghi pubblici.

È vietato tenere uccelli legati permanentemente. È assolutamente vietato maltrattare gli animali, farli sforzare e costringerli a sequire mezzi in movimento.

Non è permesso amputare parti del corpo degli animali per motivi estetici, tranne nei casi in cui un veterinario certifichi che l'intervento è necessario per motivi di salute. È vietato addestrare animali per combattimenti o aumentarne l'aggressività, e non si possono usare metodi violenti o coercitivi nell'addestramento.

Non è consentito utilizzare animali per divertimento pubblico in contrasto con le leggi vigenti, né organizzare combattimenti tra animali. È vietato regalare animali come premi o omaggi durante eventi pubblici.

Non si può favorire la riproduzione non pianificata degli animali se non si è in grado di gestire i cuccioli. Chi fa riprodurre un animale deve considerare la salute e il benessere dell'animale e dei cuccioli, seguendo le leggi vigenti.

È vietato trasportare animali in modo che possano soffrire o farsi male. Chi trasporta animali in auto deve garantire ventilazione, cibo e acqua, e proteggere gli animali da temperature estreme.

È vietato accattonare con animali. In caso di violazione, gli animali possono essere seguestrati e portati in un rifugio.

È vietato sopprimere animali da compagnia se non con metodi eutanasici riconosciuti e praticati da un veterinario. Prima di procedere, il proprietario deve dimostrare di aver seguito un corso di recupero comportamentale

Gli animali devono essere tenuti in modo da non disturbare i vicini. Se in una casa ci sono più di cinque cani o dieci gatti (esclusi i cuccioli), è necessaria l'autorizzazione del Sindaco.

Se un animale è lasciato in un'auto, i finestrini devono essere aperti per garantire ventilazione, evitando che l'animale possa uscire. La sosta non deve essere lunga e non deve esporre l'animale al sole.

Chi porta animali in spazi pubblici deve raccogliere immediatamente le deiezioni e utilizzare sacchetti chiusi per smaltirle. Questa regola non si applica ai cani guida.

Gli animali possono accedere ai mezzi pubblici seguendo alcune regole:

Non possono essere trasportati animali selvatici

- Ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario. I cani devono avere guinzaglio e museruola, i gatti devono essere in gabbietta.

Il proprietario deve assicurarsi che l'animale non disturbi gli altri passeggeri

In caso di mezzi affollati, l'accesso può essere negato per motivi di sicurezza.

I tassisti possono rifiutare il trasporto di animali pericolosi o di grossa taglia, tranne i cani guida.

I proprietari di cani e gatti che non possono più occuparsene per gravi motivi devono contattare l'Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona per richiedere aiuto. L'ufficio può autorizzare il ricovero dell'animale e organizzare una nuova adozione.

È vietato usare collari con campanelli che possano danneggiare gli animali. Non si possono tenere gatti a catena

Chi assiste a un incidente che coinvolge animali deve garantire un intervento di soccorso tempestivo. È vietato conservare nesci vivi fuori dall'acqua

#### Chain

Fermo restando il rispetto delle norme in materia di maltrattamento di animali, vietiamo di abbai e e/o maltrattare qualsiasi specie di animale

Chiunque conviva o detenga un animate, o accetsi di occupansene, assume la responsabilità della salute e del benessere dell'animate. Deve provvedere alla sistemazione dell'animate e fornigii adequate cure e attenzioni, tennodo conto dei biologii fisologici del deblogii, secondo l'esti, i sesso, il speccie a la razza. In particolare, deve:

- infortre l'armiser do che a caqua in quantis autificate e con motabili a tempisabile adeguate.

- chi define a qualissiali tito un rome deve consentigii, con giorno, l'oponima attività modoris;

- periendere cogi possibili persaucione ce actuale per impedire a liqua definimante;

- spannifere la tuteti di riezzi da aggressioni da parte definimante;

- spannifere la tuteti di riezzi da aggressioni da parte definimante;

- spannifere spaza di crustodia adeguati, dosta di dionne degli animati;

- garantires spaza di crustodia adeguati, dosta di dionne protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione,

garantendo un jegento autificati del delezioni.

Violation di detenere gli sinimali in spati anguili di lostali, in condizioni di scarsa o eccessiva estrazione, fluminazione, inconduzione, temperatura e di occessiva unitatibi e numero. Violationa di findi serza un'adequata alternazza giornitori de serza possibilità di adequata disembulazione. Inollive, violarimo di tenere previolatementere (fineso anche per gio rei al giorno) alternazze o balsconi servaza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abbilitazione de di integrazione con il nucleo familiare. Violationo di solodari in contri, giardini, rimesse, box, carrinne, pianerottoli, immobili abbilitaziona o privi di persone che giaranticano il sonorogiama, copiune di eseggesti in contentino il seculta contro a casolte, anche se prese dilitterno dell'approximato.

ra richieste dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeg

Gli animali non in grado di convivere con altri devono essere tenuti opportunamente separati

I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. Vietiamo di condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche

Vietiamo di condurre animali a quinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento

Sono vietati di atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per quarire malattie, e salvo I altre deroghe previste dalla normativa vigente

Vietiamo di addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività

no di ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707 del 16.6.2004)

Vietiamo di utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di

Vietiamo il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa ed omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, o altre attività.

Vietiamo di favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prol

Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale. Deve fario in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o all'attante, e attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 529/1992.

Vietiamo di trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

Il conducente di autoveicolo che trasporta animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare

- l'aerazione del veicolo;
- la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati;
- la protezione di acondizioni eccessive di cabire o di fieddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'anims

È tato diviero, nella pratica dell'accationaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibrir. A norma dell'art. 13 della Legge n. 689/81, in relazione al si 19, 20 e 22, all'accettamento della violazione consegue il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo trasferimento cane comunate. On riconfaziona/impicione di dispone la confacca di quanti ni sevegento.

Vietamo di sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanasico riconosciuto, praficato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accentara pericologistà a seguito di valutazione comportamentale. Questa valutazione è prevista dall'O.M. (06/08/2013 e deve essere cerificata da un Medico Veterinario "esperto in comportamentalinaminale". Tale valutazione andrà precedula dalla dimotraziano del proprietario di avere seguito un articolato coso di recuperopratmentale.

Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi per i cani e tre mesi per i gatti), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Ulss 9 Scaligera.

Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è còbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno. È necessario evitare al tempo stesso che l'animale possa lourissorie con la testa o parte del muso e creare danni a terzi. La sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque s' diretta escosizione del sole.

I detentori a qualsiasi filolo di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono p raccotta immediata delle delezioni del Iron animali. Devono essere munifi di sionesa attezzatura di raccotta e contenimento delle delezioni. Cueste devono essere disposibile, into rivolutri o sacchetti chichi, nel ecistiri portafili do negli appositi contentioni. Questa moma nosi sipplica ca are giuda per non vederio a accompagnianto il protatori di handicaru.

Consentiamo l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Verona secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito - non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;

ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani - anche se di piccola taglia e portati in braccio - sono obbligatori il quinzaglio e la

museruola; per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto;
- il proprietario, o detentore a qualsiasi titoto, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;
- in caso il mezzo pubblico sia notevolmente affoliato, per la sicurezza dei passeggeri il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentir

faccesso sul mezzo;
— nel caso specificio del trasporto pubblico su tasi, il tassista ha la facoltà di riflutare il trasporto di animali pericolosi, quando non contenuti negli appositi trasportini, elo animali di grossa taglia,
con eccazione dei cani guida per non vedenti.

- temporanei esonno a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della musenuola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patiologiche, su
certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

I proprietati di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze, quali gravi malatise, misure di sicurezza deterritiva, ricovero in comunità o lampdosperza, devico hite richiesta all'Utilico Tatala Avinnali del Comune di Veroria per la resoloni temporanea eli odell'initiva dell'aminima il cultico, in collaborazione con Servicio una una con accioni e la l'aminima del cultivo della richie all'accioni della contra della collaborazione con Servicio una nova accioni e la l'aminima della contra della contra della collaborazione con l'aminima di cultico della cella collaborazione con l'aminima di cultico della della collaborazione con l'aminima di contra della collaborazione contra contra contra della contra della contra della collaborazione contra della contra della contra della contra della contra della collaborazione della personali della representata della contra della contra della contra della della contra del represenza della della represenza della contra della contra della della contra della della contra della della contra del degisti quali della represenza della contra della della contra della della contra contra della della contra contra della della contra della contra della contra della della della contra della della

Vietiamo l'uso di collari con campanelli che possono provocare disturbi neurologio

È fatto divieto in via assoluta di tenere gatti a catena in quanto incompatibile con l'etologia degli stessi.

Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento osocorso (Legge n. 120/2010 art. 31).

Vietiamo di conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativi

## **CHAIN REVIEW**

Reviewer: Jurist1 Time: 476 iuridically equivalent: 4 preference: simplified original text comment:

#### simplified text comment:

Il testo A, sebbene effettivamente più comprensibile, presenta linguaggio e costruzioni non comuni nel contesto giuridico (ad es. l'uso del plurale "vietiamo" invece dell'impersonale "è vietato").